Piano di sostituzione dell'indice di riferimento

Procedure adottate da Credemleasing SpA in caso di variazione o cessazione dell'indice di riferimento Euribor[1]

Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2018, del Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (di seguito il "Regolamento")[2] si è ufficialmente avviata la riforma in materia di indici usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Ai fini della presente comunicazione per "contratti finanziari" si intendono i contratti di credito, con consumatori e non consumatori, che normalmente prevedono l'utilizzo di un indice di riferimento per determinare il tasso e la sua periodica variazione.

La locazione finanziaria (leasing) è un contratto finanziario.

Per "strumenti finanziari" si intendono gli strumenti ricompresi nell'allegato 1 sezione C della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari fra gli altri gli strumenti finanziari derivati.

Per indice di riferimento (benchmark) si intende: "un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere a titolo di interessi corrispettivi in un contratto finanziario" quale, ad es., l'Euribor (Euro Interbank Offered Rate).

Il Regolamento stabilisce che:

- gli intermediari che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice o qualora lo stesso cessi di essere fornito;
- ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici dei quali è stata sospesa la fornitura.

In base alle disposizioni normative sopra indicate, Credemleasing SpA (di seguito "Credemleasing") ha adottato il presente Piano che specifica le azioni da intraprendere per il caso di cessazione o sostanziale variazione dell'Euribor, indice di riferimento normalmente impiegato nei contratti di leasing.

PIANO DI SOSTITUZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO (BENCHMARK)

In considerazione dell'attuale contesto di mercato caratterizzato da una progressiva sostituzione degli indici di riferimento con l'adozione di indici di riferimento alternativi (Alternative Reference Rates o ARRs), gli

[1] Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI

[2] Come modificato dal Regolamento UE 2021-168

operatori di mercato sono chiamati ad uno sforzo congiunto volto al conseguimento di una transizione ordinata. Di seguito il Piano definito da Credemleasing:

Evento consistente nella variazione sostanziale, cessazione, pre-cessazione o indisponibilità definitiva dell'indice.	Per "**variazione sostanziale**" non si intendono le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro, bensì le "modifiche rilevanti" della metodologia per la determinazione dell'indice. Con "**cessazione**" dell'indice si intende il venir meno, in modo permanente, della sua rilevazione o determinazione o pubblicazione da parte dell'ente amministratore preposto a tale scopo, come dichiarata da parte di quest'ultimo ovvero dall'autorità di vigilanza regolamentare competente. Con "**pre-cessazione**" dell'indice si intende la sua perdita di rappresentatività, che non sarà più ripristinata, come dichiarata dall'autorità di vigilanza competente. Con "**indisponibilità definitiva**" si intende il venire meno dell'indice per qualsiasi altra ragione prevista dalla disciplina anche comunitaria e regolamentare, applicabile, che ne determini una indisponibilità definitiva, come dichiarata dall'amministratore dell'indice o da qualsiasi altra autorità competente al riguardo. La i) cessazione, la ii) pre-cessazione e iii) la indisponibilità definitiva dell'indice rileveranno ai fini dell'attivazione del presente piano di sostituzione rispettivamente solo in caso di i) annuncio ufficiale o pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza competente o dell'amministratore dell'indice, ii) annuncio ufficiale o pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza o iii) annuncio ufficiale o pubblicazione di informazioni da parte dell'amministratore dell'indice o da qualsiasi altra autorità competente al riguardo. La data in cui avverrà la sostituzione sarà la data, indicata nella dichiarazione pubblica dell'amministratore dell'indice o dell'autorità di vigilanza o da qualsiasi altra autorità competente, in cui l'indice cesserà di essere effettivamente e definitivamente fornito, disponibile o di essere rappresentativo, ovvero in difetto di una simile indicazione la data in cui la predetta dichiarazione sarà rilasciata. Non costituisce causa di attivazione del Piano **l'indisponibilità temporanea** dell'indice di riferimento. In caso di indisponibilità dell'indice per un periodo temporaneo, senza che ricorrano i presupposti per la sua cessazione o pre–cessazione o indisponibilità definitiva, per tutti gli adempimenti legati all'indice previsti dal contratto di leasing, si farà riferimento all'ultimo valore disponibile dell'indice, fino a quando la pubblicazione non sarà ripresa: qualora la pubblicazione dell'indice dovesse riprendere prima dello scadere del trimestre solare in cui l'indice è divenuto indisponibile, l'adeguamento del corrispettivo per detto periodo sarà effettuato tenendo conto delle variazioni dell'indice disponibili, ante indisponibilità, mantenendo ferma l'ultima variazione pubblicata fino alla scadenza del trimestre, salvo diverse disposizioni rese pubbliche dalle istituzioni competenti o dall'amministratore dell'indice.
Individuazione dell'indice di riferimento alternativo	L'**Euribor** continua ad essere usato come benchmark nel rispetto della regolamentazione UE, seguendo le nuove indicazioni di calcolo fornite dall'EMMI, amministratore dell'Euribor. La nuova metodologia (cosiddetta "Metodologia Ibrida"), prevede un calcolo sulla base delle transazioni realmente avvenute qualora dette transazioni siano disponibili. Al venir meno dell'Euribor - per le ragioni sopra descritte - lo stesso sarà automaticamente sostituito da quell'indice che sarà individuato dalle istituzioni competenti per prenderne il posto (di seguito, il "**nuovo indice**") e quindi, presumibilmente, l'€STR allorché dovesse essere confermata, dal Gruppo di Lavoro (come definito nel contratto di leasing) o dalle istituzioni competenti, la sua funzione sostitutiva dell'Euribor. Per il nuovo indice dovranno essere adottate le modalità di calcolo che, tempo per tempo pubblicate, saranno contenute nelle raccomandazioni del Gruppo di Lavoro o nei

	provvedimenti o nelle indicazioni delle istituzioni competenti o che saranno rese pubbliche direttamente dall'amministratore del nuovo indice. Nel caso in cui le modalità di calcolo descritte nel periodo precedente proponessero, per il nuovo indice, metodologie fra loro alternative, sarà onere di Credemleasing determinare la metodologia di calcolo che dovrà essere adottata nei contratti di leasing, mediante l'aggiornamento del presente Piano: in tal caso si dovrà far riferimento all'ultimo aggiornamento pubblicato nella sezione Trasparenza del sito internet www.credemleasing.it. Per qualsiasi ragione venga meno l'Euribor, fermo restando l'indice base di riferimento (IBR) previsto nel contratto di leasing, il nuovo indice, in relazione all'ammontare del corrispettivo residuo del contratto e per tutti gli adempimenti legati all'Euribor previsti dal medesimo contratto, troverà quindi automaticamente applicazione nei rapporti fra Credemleasing e il cliente. Sarà onere di Credemleasing comunicare al cliente, contestualmente al primo conguaglio di indicizzazione (per i contratti già entrati in decorrenza) o contestualmente alla prima fattura degli oneri di prelocazione (per i contratti non ancora entrati in decorrenza), successivi al venir meno dell'Euribor, il nuovo indice che avrà, nel frattempo, sostituito l'indice cessato.
Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento	L'indice di riferimento alternativo, ovvero il mantenimento dell'indice, in caso di "variazione sostanziale" come sopra definita, verranno comunicati nelle modalità contrattuali stabilite con il cliente. Il presente Piano, richiamato nei contratti di leasing stipulati dopo la sua pubblicazione nel sito infra descritto, viene aggiornato tempo per tempo tramite il sito internet www.credemleasing.it, nella sez. Trasparenza.
Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto	Per i contratti di leasing già in decorrenza, la sostituzione dell'indice di riferimento avverrà in occasione del primo conguaglio di indicizzazione successivo al venir meno dell'indice sostituito. Per i contratti di leasing non ancora entrati in decorrenza (ad es. leasing immobiliare "costruendo"), la sostituzione dell'indice di riferimento avverrà dalla prima fatturazione degli oneri di prelocazione finanziaria successiva al venir meno dell'indice sostituito. Qualora l'indice di riferimento venga meno prima dello scadere del trimestre solare, l'adeguamento del corrispettivo per detto periodo (nei contratti già entrati in decorrenza) o il calcolo degli oneri di prelocazione (per i contratti non ancora entrati in decorrenza) saranno effettuati tenendo conto delle variazioni dell'indice disponibili, mantenendo ferma l'ultima variazione pubblicata fino alla scadenza del trimestre.

Il presente Piano si applica nei casi in cui il contratto di leasing non preveda diversamente o non contenga espresse previsioni.

Credemleasing provvederà a monitorare ed aggiornare il presente Piano, nonché ad effettuare le opportune verifiche di coerenza degli indici di riferimento utilizzati o richiamati.

RIFERIMENTI ESTERNI

Per approfondimenti sulla normativa di riferimento si rimanda ai seguenti indirizzi:

- OICV-IOSCO - Iosco.org
- Financial Stability Board (fsb.org)
- Benchmarks (europa.eu)
- ESMA (europa.eu)
- EMMI - European Money Markets Institute | About EURIBOR® (emmi-benchmarks.eu)
- ICE Benchmark Administration | ICE (theice.com)
- European Central Bank (europa.eu)